

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 71 del 13/07/2005**

Deliberazione n. 71 del 13/07/2005 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.5

Con riferimento agli incarichi di valore inferiore ai 100.000 euro, l'art. 62, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., pur prevedendo una forma di pubblicità semplificata, dispone di dare "adeguata pubblicità". Pertanto, la modalità di pubblicazione presso l'Albo pretorio, scelta dalla stazione appaltante, può apparire carente in relazione all'esiguo tempo di pubblicazione. Laddove, infatti, la stazione appaltante opti per una procedura di tipo selettivo ad evidenza pubblica, la pubblicità dovrà, coerentemente, essere "funzionale", cioè il mezzo prescelto dovrà essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati.

Deliberazione n. 71 del 13/07/2005 legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.4.1

L'art. 144 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. prevede che l'affidamento a cottimo fiduciario sia preceduto da un'indagine di mercato fra almeno 5 imprese ai sensi dell'art. 78 del regolamento stesso, ma che, per lavori di importo inferiore a 20.000 euro si possa procedere anche ad affidamento diretto. Ciò premesso, si rileva che nel caso in cui l'espletamento di una procedura informale non sia obbligatorio per legge (in quanto l'importo dei lavori rientra nel limite di 20.000 euro), qualora la stazione appaltante scelga di effettuare una gara informale essa è tenuta comunque a coinvolgere almeno 5 soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 78 del regolamento.

Deliberazione n. 71 del 13/07/2005 legge 109/94 Articoli 17, 18, 7 - Codici 17.1, 18.1, 7.1

L'art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. prevede che il RUP possa assumere il ruolo di responsabile dei lavori al fine del rispetto delle norme sulla sicurezza e che, nello svolgimento di tale incarico, designi il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigili sulla loro attività, valutando il piano di sicurezza e di coordinamento. L'art. 127 del citato regolamento prescrive, inoltre, che le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori siano svolte dal direttore dei lavori e l'art. 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. prevede, altresì, che, qualora il direttore dei lavori non possa essere nominato all'interno dell'amministrazione, l'attività di direzione dei lavori debba essere affidata al progettista incaricato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge medesima. Tuttavia, il D.Lgs. n. 494/96, art. 3, comma 5, consente che siano il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, a svolgere tanto le funzioni di coordinatore per la progettazione quanto quelle di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Atteso il richiamato quadro normativo, la tripla attribuzione al responsabile dell'Ufficio Tecnico delle funzioni di RUP, responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza appare consentita. Si rileva, tuttavia, che l'assunzione di incarichi relativi alla sicurezza da parte del personale interno alle amministrazioni non può comportare la corresponsione di un compenso alle stesse condizioni stabilite dalla tariffa professionale, poiché al suddetto personale interno si deve applicare esclusivamente l'art. 18, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m., che prevede l'utilizzo di semplici dispositivi incentivanti.

Deliberazione n. 71 del 13/07/2005 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.1

Relativamente al concorso di idee, l'art. 57 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. prevede che l'idea premiata (il cui grado di definizione non può essere di livello pari o superiore a quello del progetto preliminare), possa, previa definizione dei suoi aspetti tecnici, essere posta a base di un appalto di servizi. Questo significa che il concorso di idee non è volto ad ottenere un vero e proprio progetto, ma richiede la successiva predisposizione di atti progettuali di livello preliminare, definitivo ed esecutivo. Per tale motivo, i requisiti richiesti dalla stazione appaltante nell'ambito del concorso di idee, che sono vincolanti ai fini dell'aggiudicazione del premio del concorso di idee, non possono esserlo nei confronti della successiva e diversa fase progettuale. Proprio in ragione della separazione tra le due fasi, i servizi tecnici di progettazione devono essere affidati mediante le ordinarie procedure di gara: l'idea vincitrice del concorso di idee può essere posta alla base dell'appalto di servizi, ma l'unico beneficio per il vincitore del concorso di idee (laddove in possesso dei requisiti richiesti), consiste nel diritto ad essere invitato alla gara. Pertanto, l'affidamento fiduciario dell'incarico di progettazione alla società vincitrice del concorso di idee viola le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ed all'art. 62 e ss. del citato D.P.R. n. 554/99 e s.m., che prescrivono l'effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica.